

C4722B - C4722C - BOSTON HOLDINGS/CARNINI
Provvedimento n. 13985

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 gennaio 2005;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli articoli 5, comma 1, lettera *b*), 6, 16, 19, comma 2, e 31 della citata legge;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 2, della citata legge, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTO altresì l'articolo 16, comma 4, della citata legge, ai sensi del quale, nel caso in cui l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge avvia un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della predetta legge n. 287/90;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'atto del 6 ottobre 2000, con il quale Parmalat S.p.A. comunicava l'intenzione di acquisire la società Carnini S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 2 novembre 2000, con la quale è stata avviata l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, al fine di accertare se la concentrazione fosse in grado di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa alle Parti il 29 novembre 2000;

VISTO l'atto del 13 dicembre 2000, con il quale Parmalat S.p.A., in considerazione delle risultanze preliminari dell'istruttoria e dei rilievi formulati dall'Autorità, comunicava il formale ritiro della notifica dell'operazione di concentrazione;

VISTO l'atto del 6 luglio 2001, con il quale Boston Holdings Corporation comunicava l'intenzione di acquisire la società Carnini S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 13 settembre 2001, con la quale l'Autorità autorizzava l'operazione di concentrazione;

VISTA la memoria della società Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria pervenuta in data 4 giugno 2004;

VISTA la delibera del 22 luglio 2004, con la quale è stata contestata alla società Parmalat S.p.A. la violazione dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per non aver ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 21 ottobre 2004, con la quale è stata prorogata la chiusura del presente procedimento alla data del 20 dicembre 2004;

VISTA la propria delibera del 16 dicembre 2004 con la quale è stata ulteriormente prorogata la chiusura del presente procedimento alla data del 28 gennaio 2005;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

A) L'operazione di concentrazione Parmalat/Carnini, procedimento C/4722

1. Con lettera del 6 ottobre 2000, Parmalat S.p.A. (di seguito Parmalat) comunicava all'Autorità l'intenzione di acquisire la società Carnini S.p.A. (di seguito Carnini). In data 2 novembre 2000, l'Autorità, considerato l'esiguo numero di imprese attive nel settore del latte fresco nella Regione Lombardia e la presenza, tra queste, degli unici due operatori nazionali, Parmalat e Granarolo, avviava un'istruttoria ritenendo che l'operazione in esame potesse portare alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante singola o congiunta nel mercato del latte fresco della Regione Lombardia (Provvedimento n. 8854 del 2 novembre 2000, Rif. C4236).

Parmalat, dopo l'invio delle risultanze istruttorie e dei rilievi formulati nel corso dell'audizione finale, in data 13 dicembre 2000, comunicava il formale ritiro dell'operazione di concentrazione e l'Autorità disponeva il non luogo a provvedere con provvedimento n. 8995 del 14 dicembre 2000 (Rif. C4236).

2. Successivamente, il 6 luglio 2001, Boston Holdings Corporation (di seguito BHC), società di diritto dello Stato del Delaware controllata da una persona fisica, Steven A. White, comunicava l'acquisizione di Carnini per circa [omissis]¹. L'operazione veniva autorizzata dall'Autorità (Provvedimento n. 9930 del 13 settembre 2001, Rif. C4722).

B) L'accertamento e la contestazione della violazione dell'articolo 19, comma 2, della Legge n. 287/90

3. In data 30 gennaio 2004, a seguito delle notizie apparse sulla stampa, l'Autorità chiedeva alla società Parmalat informazioni in merito agli assetti societari e di controllo dell'omonimo gruppo, con specifico riguardo alla riconducibilità della società Carnini al "portafoglio Parmalat", nonché all'esistenza e alla natura dei collegamenti del gruppo Parmalat con la società BHC.

4. In data 4 giugno 2004, perveniva la risposta di Parmalat alla richiesta di informazioni dell'Autorità dalla quale emergevano elementi sufficienti ed idonei a configurare gli estremi di un'inottemperanza della società Parmalat agli obblighi di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

5. Dalla memoria emergeva preliminarmente come, rispetto a quanto comunicato all'Autorità, vi fosse stata un'ulteriore modifica nell'assetto di controllo di Carnini, la quale risulta attualmente controllata dalla società Boston Diaries International Holdings Corporation Inc. (di seguito BDIH).

La lettera di Parmalat a BDIH

6. Nell'ambito della documentazione prodotta da Parmalat assumeva rilievo, ai fini dell'individuazione dell'assetto di controllo di Carnini, la lettera inviata da Parmalat stessa a BDIH, in data 29 marzo 2004. Nella lettera, a firma del Commissario Straordinario Bondi, si sottolineava come, dalle informazioni recentemente rese disponibili, Parmalat dovesse essere considerata, senza che vi fossero dubbi in merito, l'effettivo proprietario di Carnini. [omissis] (cfr. allegato 17 alla nota del 4 giugno 2004).

Al riguardo si precisava come BDIH, con lettera del 7 aprile 2004, avesse specificato di non aver mai esercitato i diritti attinenti la gestione di Carnini (cfr. allegato 18 alla nota del 4 giugno 2004).

Nella memoria del 4 giugno 2004, peraltro, Parmalat dichiarava al riguardo: "non risulta che Carnini sia mai stata gestita direttamente da Parmalat, non si dispone quindi di informazioni dirette sugli aspetti organizzativi e industriali della società."

La partecipazione del 15% di Carnini

7. Nella lettera pervenuta si specificava, inoltre, che, a seguito del ritiro dell'operazione Parmalat/Carnini, nel giugno 2001 veniva acquistato da Parmalat un 15% del capitale sociale di Carnini. Successivamente, nel settembre 2001, veniva autorizzata l'acquisizione del 55% di Carnini da parte di BHC che si impegnava, comunque, ad acquistare in seguito anche il 15% detenuto da Parmalat. Risulta infatti che tale 15% veniva ceduto, nel corso del 2002, prima a Bonlat Financing Corporation e successivamente a BHC.

Al riguardo Parmalat, nella sua comunicazione, sottolineava l'assenza di evidenze dell'avvenuto pagamento della cessione di tale partecipazione di minoranza [omissis].

I legami personali

8. Dalle informazioni fornite emergevano, infine, alcuni legami personali idonei a correlare tra di loro le società BHC e Parmalat.

In particolare, da notizie di stampa risultava che il sig. White fosse legato, in qualità di cognato, da rapporti di affinità con l'avv. [omissis], legale di Parmalat.

Emergeva, inoltre, come BHC avesse la propria sede presso lo studio dell'avv. [omissis] a New York.

Peraltro, risultava che all'epoca in cui Newlat S.r.l. (di seguito Newlat) era sotto il controllo di BHC, fossero stati consiglieri di Newlat, i signori [omissis] e [omissis], rispettivamente amministratore di Findairy Corporation, apparentemente "correlata al Gruppo Parmalat", e Director di Bonlat Financing Corporation, "indirettamente controllata da Parmalat Finanziaria S.p.A."

9. Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese da Parmalat e delle circostanze di fatto accertate, l'Autorità ha ritenuto sussistere i presupposti per l'avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, deliberato con provvedimento del 22 luglio 2004.

II. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

A) Gli elementi informativi acquisiti nel corso del procedimento dagli operatori del settore

10. Nel corso del procedimento sono state sentite in audizione le società Granarolo S.p.A. in data 28 settembre 2004, Fattorie del Matese S.p.A. in data 29 settembre 2004, Centrale del Latte di Salerno in data 4 ottobre 2004, Carnini

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

S.p.A. in data 7 ottobre 2004, nonché i rappresentanti legali del signor Steven A. White, in qualità di legale rappresentante di BHC, in data 6 e 18 ottobre 2004.

A1) Granarolo

11. Granarolo S.p.A. (di seguito Granarolo) ha osservato di aver sempre avuto la convinzione che l'acquisizione di Carnini si fosse svolta nei termini delineati nel provvedimento di avvio dell'istruttoria. In particolare, Granarolo traeva le proprie convinzioni da alcune circostanze di fatto, riscontrate nella politica industriale di Carnini, relative all'approvvigionamento della materia prima. Granarolo aveva infatti rilevato che per la fornitura del latte alimentare alla società Carnini venivano impiegati trasportatori utilizzati da Parmalat.

A2) Fattorie del Matese e Centrale del Latte di Salerno

12. Secondo Fattorie del Matese S.p.A., la società Carnini è comunemente considerata come riconducibile al gruppo Parmalat. Tale società ha tuttavia aggiunto di non essere in grado di fornire informazioni puntuali al riguardo, non essendo il marchio Carnini presente in Campania.

Anche la Centrale del Latte di Salerno ha precisato di non poter fornire dettagli relativamente alle questioni che hanno interessato la società Carnini, in considerazione del differente ambito di operatività.

A3) Carnini

13. In data 7 ottobre 2004, si è tenuta l'audizione di Carnini nel corso della quale il dott. Mario Carnini ha affermato che nel 2001, a seguito dell'acquisizione da parte di BHC, la società ha ricevuto indicazioni da parte del sig. White, affiancato dal proprio legale, avv. [omissis], legale di Parmalat. In base a tali indicazioni la gestione dell'azienda doveva proseguire secondo le modalità adottate dalla vecchia proprietà, con l'unico obbligo di un'informativa trimestrale concernente il rendiconto economico e finanziario dell'azienda, da inviare presso lo studio dell'avv. [omissis], legale di Parmalat, dove risultava domiciliato il sig. White.

14. Le indicazioni sulla gestione della società erano contenute in un patto parasociale stipulato, in data 22 febbraio 2002, tra il sig. White e il dott. Mario Carnini, su carta intestata dello studio dell'avv. [omissis], legale di Parmalat (doc. 32, allegato 4). Nel documento veniva anche stabilito che la vecchia proprietà fosse affiancata nella gestione ordinaria della società dal sig. [omissis]. Quest'ultimo avrebbe avuto il compito di riferire a Parmalat, nella persona del direttore finanziario della società, sull'andamento della società Carnini. Operando il sig. [omissis] in forma gerarchicamente subordinata e senza poteri di amministrazione, le relazioni trasmesse dal sig. [omissis] venivano inviate, sebbene in stralci, anche alla Presidenza e alla Direzione della società, affinché le informazioni ivi contenute fossero chiare, precise e corrette nella sostanza (doc. 43).

15. In forza delle indicazioni ricevute, il dott. Mario Carnini ha continuato, pertanto, ad occuparsi direttamente dell'amministrazione ordinaria della società. Per quanto concerneva l'amministrazione straordinaria della stessa, la società ha sempre chiesto con insistenza, in ragione della gerarchia che a seguito della vendita si era creata all'interno di Carnini, indicazioni chiare al sig. White, sempre per il tramite dell'avv. [omissis], legale di Parmalat. Tali indicazioni, tuttavia, a volte non venivano fornite o venivano fornite con un ritardo tale da renderle per lo più inutili. In assenza delle indicazioni richieste la strategia della società è risultata decisamente condizionata e le scelte effettuate dal *management* hanno inevitabilmente privilegiato il basso profilo.

In altri termini, il controllo esercitato dal sig. White era meramente formale: alla società non pervenivano ordini o indicazioni strategiche da alcun soggetto. La latitanza della proprietà nella persona del sig. White nel fornire indicazioni sulla gestione ha significativamente condizionato la definizione delle politiche produttive e commerciali di Carnini.

Carnini ha, altresì, precisato che il *management* avrebbe effettuato scelte aziendali di tipo diverso qualora avesse avuto il pieno controllo della gestione della società. A seguito di tale gestione, infatti, Carnini non solo non è cresciuta sul mercato, ma ha anche diminuito i volumi complessivi di vendita, cercando pur sempre di rimanere un operatore vivace in un contesto di generale stagnazione dei consumi di latte fresco, attraverso il lancio di nuovi prodotti (succhi di frutta e frutta a pezzi confezionata).

16. Sempre sulla base di quanto affermato dai rappresentanti di Carnini, il sig. White avrebbe visitato la società solo in tre occasioni, nel settembre 2001, nel novembre 2002 e nel luglio 2003, nel corso delle quali si è limitato ad assistere allo svolgimento di normali riunioni del Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'ultimo incontro, nel luglio 2003, il sig. White ha informato la società dell'accorpamento di Carnini in una Holding in cui sarebbe confluita anche la società Newlat. Tale operazione è stata perfezionata nel settembre 2003 con il passaggio del 100% di Carnini a LatItalia S.r.l. (a sua volta controllata al 100% da BDIH) che deteneva altresì il 100% di Newlat. Il passaggio di Carnini e Newlat a LatItalia S.r.l. è stato cancellato nel dicembre 2003 e, dal gennaio 2004, Carnini è controllata al 97% da BDIH e al 3% da Nulait Ltd.

Il fatto di appartenere al medesimo gruppo, LatItalia S.r.l., aveva indotto il dott. Mario Carnini a ritenere di poter sfruttare alcune sinergie con Newlat, sia sul fronte della produzione che dell'approvvigionamento della materia prima e degli investimenti finanziari. Tale ipotesi di crescita congiunta non ha, tuttavia, avuto alcun seguito.

17. Circa i rapporti con il gruppo Parmalat che, pur detenendo una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Carnini pari al 15%, costituiva il socio industriale di riferimento per la società, il dott. Mario Carnini ha dichiarato che dal 2001 al 2003 vi sono stati contatti con il gruppo aventi ad oggetto un rendiconto dell'attività di Carnini. Tali contatti

tuttavia si sono esauriti in tre incontri, nel corso dei quali Carnini ha provato a proporre una politica congiunta di acquisto del latte alla stalla al fine di ottenere migliori condizioni di approvvigionamento, senza tuttavia ottenere alcuna conclusione positiva. Uno di questi incontri è avvenuto con la società Parma Engeneering per studiare la possibilità di pervenire ad un ampliamento degli stabilimenti produttivi di Carnini, anche beneficiando di un importante finanziamento stanziato dalla regione Lombardia. Tale progetto non è stato tuttavia realizzato in ragione delle vicende del dicembre 2003.

Quanto, in particolare, ai rapporti di fornitura in essere con il gruppo Parmalat, Carnini ha precisato che attualmente sono in corso rapporti di produzione in conto terzi tra Lactis e Carnini: in particolare, dall'agosto 2001, Lactis produce il latte UHT a marchio Carnini (prima commissionato al Consorzio Produttori Latte Milano), mentre dal maggio 2002, Carnini produce per Lactis il latte fresco a marchio Pascolat e Brianza. Tali forniture rappresentano una minima parte dell'attività di Carnini e si attestano intorno ad un 5% della stessa. Da ultimo, a partire da settembre 2004, Lactis si occupa del confezionamento del latte fresco Carnini in bottiglie PET. Carnini, inoltre, avrebbe tentato di pervenire ad una integrazione con le strutture marketing di Lactis e Centrale del Latte di Monza per pianificare congiuntamente alcune operazioni promozionali, senza tuttavia raggiungere alcun accordo in tal senso.

18. In merito al pagamento della società Carnini da parte di BHC, Carnini ha confermato di aver ricevuto, attraverso la mediazione dell'avv. [omissis], legale di Parmalat, un accredito corrispondente alla quota acquistata da BHC (55%), da parte di istituti bancari statunitensi, dal quale tuttavia non si desume chi sia l'interstatario del conto. Afferma, altresì, di aver ricevuto un accredito da parte di un istituto bancario italiano per la partecipazione del 15% di Parmalat.

19. Il dott. Mario Carnini, nel manifestare l'intenzione di acquisire nuovamente il capitale sociale di Carnini, ha affermato di incontrare difficoltà nell'individuare l'interlocutore con cui trattare l'eventuale acquisizione.

A4) I rappresentanti legali del sig. Steven A. White

20. Nel corso del procedimento, i rappresentanti legali del sig. White, azionista di controllo di BHC, hanno depositato e illustrato nei termini di seguito riportati una dichiarazione rilasciata dall'avv. Hammond, legale del sig. White negli Stati Uniti, in cui si rappresenta la posizione di quest'ultimo in merito all'acquisizione delle società Newlat e Carnini.

Preliminarmente sono stati confermati i vincoli di parentela intercorrenti tra l'avv. [omissis] e il sig. White, il cui rapporto era quindi improntato su basi puramente fiduciarie, senza nessun documento che lo formalizzasse in alcun modo.

In particolare, sono stati evidenziati il ruolo puramente formale del sig. White nelle acquisizioni di Newlat e Carnini e la totale estraneità dello stesso alla gestione di entrambe le società. A conferma di ciò è stato sottolineato che il sig. White non è a conoscenza di alcun patto parasociale che possa attribuirgli un qualsiasi potere di influire nella gestione delle due società. Tutta l'operazione sarebbe stata ideata e gestita dall'avv. [omissis], legale di Parmalat.

21. I legali del sig. White hanno, altresì, sottolineato la mancanza di competenza specifica e di esperienza di quest'ultimo nel settore del latte, come dimostra la circostanza per cui BHC, la società di famiglia del sig. White, sia attiva da 25 anni negli Stati Uniti prevalentemente nell'attività di sviluppo immobiliare per la costruzione di centri commerciali. Infine, è stato precisato che il sig. White non disponeva della liquidità necessaria per la realizzazione di operazioni di acquisizione quali quelle di Newlat e Carnini.

Anche a seguito delle vicende che hanno coinvolto il gruppo Parmalat, il sig. White non ha in alcun modo assunto la gestione delle società di cui formalmente deteneva la titolarità delle azioni; il sig. White si è infatti rivolto ai propri legali in materia penale al solo fine di ricostruire le vicende societarie di Newlat e Carnini, senza tuttavia dare loro alcuna indicazione in merito alla gestione delle stesse. A conferma di ciò, è stato riferito di un incontro, avvenuto nell'estate del 2004, tra il commercialista della società Carnini e i legali del sig. White negli Stati Uniti, nel corso del quale questi ultimi avrebbero ribadito la totale estraneità del sig. White alla gestione di Carnini.

B) Le argomentazioni della Parte

La nuova gestione di Parmalat in Amministrazione Straordinaria

22. Nella memoria di Parmalat dell'8 ottobre 2004, nonché nel corso dell'audizione del 15 ottobre u.s., si fa innanzitutto presente che le vicende dell'omonimo gruppo hanno determinato una netta cesura tra la gestione precedente e quella attuale.

Al riguardo, la Parte evidenzia che è stato preordinato dall'attuale Amministrazione di Parmalat, e presentato in data 21 giugno 2001, un Programma di Ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 166/2004. Tale Programma è stato approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 luglio 2004, che ne ha autorizzato l'esecuzione.

Sulla base di tale Programma di Ristrutturazione, gli sforzi di Parmalat sono ad oggi tesi al risanamento industriale della società ed al rilancio delle attività produttive strategiche.

La lettera di Parmalat a BDIH

23. Con particolare riferimento alla riconducibilità al gruppo Parmalat della titolarità delle azioni di Carnini, nella memoria si sostiene che le affermazioni contenute nella lettera inviata da Parmalat a BDIH in data 29 marzo 2004, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, risultano idonee a dimostrare l'assenza di disponibilità in capo a Parmalat delle azioni relative al capitale sociale di Carnini ed il tentativo del Commissario

Straordinario di recuperare tutti i beni, materiali e immateriali, riconducibili al patrimonio di Parmalat, al fine di portare a compimento l'attività di risanamento della stessa.

Il mancato pagamento di Carnini

24. Nel ricostruire le vicende che hanno segnato i successivi passaggi di proprietà di Carnini, dalla memoria emerge che il prezzo pattuito per la cessione del 55% di Carnini a BHC è stato pagato con somme prelevate da una società del gruppo Parmalat, successivamente versate a Tellina Agrofin S.a., una società riconducibile alla famiglia Carnini. Analogamente, anche l'acquisto da parte di BHC del restante 30% del capitale sociale di Carnini sarebbe stato finanziato con somme distratte dal gruppo Parmalat. Solo della cessione a BHC, tramite Bonlat, della quota di partecipazione di Parmalat in Carnini, corrispondente al 15% del capitale sociale di quest'ultima, non vi sarebbero evidenze dell'avvenuta riscossione.

I legami personali

25. Più volte nella memoria si sottolinea che l'ammissione di Parmalat all'Amministrazione Straordinaria avrebbe comportato il venir meno dei legami personali in virtù dei quali poteva ricondursi a Parmalat stessa, anche attraverso soggetti terzi, il controllo di imprese, come Carnini, formalmente non appartenenti al gruppo.

In particolare, in merito ai rapporti personali intercorrenti tra Parmalat e Carnini, la Parte evidenzia che, seppure si volesse attribuire a tali legami (rapporto di affinità tra il sig. White e l'avv. [omissis]) una tale decisiva rilevanza, gli stessi ad oggi non possono essere considerati sussistenti. Infatti, l'avv. [omissis] esercitava l'incarico di consulente legale del gruppo all'epoca in cui lo stesso era riconducibile alla persona del sig. Tanzi. Una volta decaduto quest'ultimo dai propri poteri e non esercitando più l'avv. [omissis] le proprie attività all'interno del gruppo, non vi sarebbe alcuna possibilità di ricostruire l'esistenza di attuali rapporti personali tra le società BHC/BDIH e Parmalat.

26. Nel ribadire che l'eventuale accertamento di un controllo indiretto di Parmalat su Carnini sarebbe in ogni caso venuto meno con il passaggio alla attuale gestione di Parmalat, per cui a partire dal dicembre 2003 Parmalat non avrebbe più alcuna capacità di influenzare la gestione di Carnini, la Parte sottolinea che, a seguito del sequestro giudiziario delle azioni di Carnini (2 febbraio 2004) e delle dimissioni del sig. White, il dott. Mario Carnini è stato designato amministratore unico della società (26 febbraio 2004), conferendo alla gestione della stessa carattere decisamente autonomo rispetto a qualsiasi ingerenza di Parmalat.

L'eventuale comminazione della sanzione

27. Con specifico riferimento all'eventuale comminazione della sanzione, la Parte ritiene che a seguito dell'infrazione contestata non si sia verificato alcun rafforzamento della posizione di Parmalat nel mercato lombardo del latte fresco. Al riguardo viene sottolineato come si riscontri ad oggi una diminuzione della quota di mercato detenuta da Parmalat a fronte dell'ingresso sul mercato di nuovi operatori (Yomo) e del consolidamento delle quote dei concorrenti già presenti sul mercato (Consorzio Produttori Latte Milano).

28. Relativamente alle intenzioni sottostanti al comportamento contestato, la Parte evidenzia che, in ragione dei passaggi proprietari a cui è stato sottoposto il pacchetto azionario di Carnini, eventuali violazioni del diritto antitrust sono state perpetrate dalla vecchia gestione Parmalat nell'ambito di un più ampio disegno criminoso volto a distrarre risorse finanziarie ed economiche dall'orbita del gruppo Parmalat, per fini personali.

29. Per quanto concerne l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, Parmalat sottolinea il comportamento collaborativo da essa tenuto nel corso del procedimento istruttorio, considerato altresì il contesto particolarmente confuso della vicenda, di difficile ricostruzione.

Secondo la Parte, l'assoggettamento di Parmalat all'Amministrazione Straordinaria ha determinato il venir meno del controllo di Parmalat su Carnini e, quindi, il venir meno di ogni obbligo in capo a Parmalat stesse di comunicazione, seppur tardiva, dell'acquisizione del controllo di Carnini.

Parmalat dichiara comunque che, ove dovesse essere accertata la titolarità in capo alla stessa delle azioni di Carnini, l'operazione di concentrazione verrà comunicata all'Autorità, come richiesto ai sensi di legge.

30. Con particolare riguardo alla personalità dell'agente, Parmalat evidenzia l'atipicità del caso in esame, in cui l'eventuale sanzione verrebbe a penalizzare un soggetto distinto (attuale Amministrazione Straordinaria di Parmalat) rispetto al soggetto che ha posto in essere l'infrazione per la quale la sanzione viene comminata (vecchia gestione Parmalat), soggetto peraltro attualmente impegnato nell'opera di garantire il pieno soddisfacimento dei soggetti danneggiati dalla grave situazione di dissesto economico venutasi a creare, evitando la dispersione di risorse significative.

31. Relativamente alle condizioni economiche dell'impresa destinataria della sanzione, Parmalat richiama lo stato di insolvenza e di dissesto finanziario in cui attualmente versa la società, precisando che le perdite registrate al 31 dicembre 2003 sono pari a circa [omissis].

I verbali degli interrogatori dei signori Tanzi e Tonna

32. Allegati alla memoria risultano alcuni stralci dei verbali degli interrogatori resi alla magistratura dai signori Tonna e Tanzi.

In particolare, si riportano le dichiarazioni del rag. Tonna rese in data 23 dicembre 2003 al P.M. di Milano: [omissis].

Ciò appare confermato dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Tanzi al P.M. di Parma il 28 dicembre 2003, riportate nel decreto di sequestro delle azioni di Carnini del 2 febbraio 2004: [omissis].

III. VALUTAZIONI SULL'INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

33. Quanto emerso nel corso del procedimento conferma la sussistenza della violazione contestata nel provvedimento del 22 luglio 2004, ossia l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto, indipendentemente dalla formale acquisizione di Carnini da parte di BHC prima e BDIH poi, Parmalat, successivamente al ritiro dell'operazione Parmalat/Carnini, è subentrata nel controllo di Carnini attraverso società riconducibili al gruppo, senza comunicare tale acquisizione come richiesto dal predetto articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

A) L'imputabilità dei comportamenti

34. Più volte, nell'ambito del procedimento, la Parte ha sottolineato la cesura esistente tra la vecchia amministrazione Parmalat e l'attuale gestione in Amministrazione Straordinaria della stessa. In particolare, Parmalat appare voler distinguere le due gestioni della società al fine di non far gravare sulla presente Amministrazione le conseguenze di eventuali violazioni del diritto antitrust poste in essere dalla precedente gestione.

Al riguardo rileva considerare che nonostante il cambio di gestione, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza in materia², Parmalat risulta essere il medesimo soggetto giuridico, in quanto l'Amministrazione Straordinaria oggi in atto, lungi dal dare luogo ad un soggetto giuridicamente distinto, costituisce una fase della vita societaria della persona giuridica Parmalat S.p.A. a cui sono contestati i comportamenti valutati nell'ambito del presente procedimento.

35. Anche ove, contrariamente a quanto sopra, si volesse ritenere che il suddetto cambio di gestione sia stato tale da consentire l'individuazione di due soggetti tra loro giuridicamente distinti, si ricorda come, conformemente alla giurisprudenza nazionale e comunitaria sul punto³, in tale ipotesi dovrebbe essere applicato il principio della continuità economica dei soggetti, in forza del quale, qualora il soggetto responsabile di un illecito non sia più esistente, l'imputazione del comportamento contestato ricade sul nuovo soggetto che ha ereditato tutte le posizioni e i rapporti giuridici del precedente.

B) L'acquisto di Carnini da parte di Parmalat per il tramite di BHC

36. Una serie di elementi confermano il sussistere dell'inottemperanza di Parmalat accertata nel provvedimento di avvio della presente istruttoria.

In tal senso, nel corso del procedimento hanno trovato conferma gli indizi gravi, precisi e concordanti, di seguito illustrati.

B1) la titolarità delle azioni

37. Nella citata lettera del 29 marzo 2004, Parmalat afferma di dover essere considerata, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, l'effettivo proprietario di Carnini. Tale lettera, secondo Parmalat, sarebbe stata inviata in un'ottica meramente prudenziale, nell'interesse di tutti i creditori, al fine di rivendicare i propri diritti sul capitale sociale di Carnini nei confronti del soggetto (BDIH) che, ad oggi, risulta formalmente titolare delle relative azioni.

In proposito, a prescindere dagli intenti con i quali sarebbe stata inviata la lettera in questione, si osserva che la titolarità della maggior parte delle azioni di una società, in assenza di patti parasociali che dispongano diversamente, è elemento idoneo a riconoscere la possibilità di esercitare un controllo sulla gestione dell'impresa di cui si detiene il capitale sociale. In tal senso appare potersi far discendere il controllo di Parmalat su Carnini dalla presunta titolarità delle azioni della stessa.

B2) l'avvenuto pagamento del capitale sociale di Carnini

38. La riconducibilità di Carnini al gruppo Parmalat appare anche comprovata dal pagamento da parte di Parmalat delle azioni di Carnini e confermata dal mancato pagamento, da parte di BHC, delle transazioni relative alle successive *tranche* di dette azioni. Infatti, sulla base delle informazioni fornite dalla stessa Parmalat, la cessione della partecipazione del 15% di Parmalat in Carnini non è mai stata pagata da BHC; il prezzo pattuito per la cessione del 55% di Carnini a BHC è stato pagato con somme prelevate da una società del gruppo Parmalat, così come l'acquisto da parte di BHC del restante 30% del capitale sociale di Carnini è stato finanziato con somme distratte dal gruppo Parmalat.

In tal senso rilevano le affermazioni dei signori Tonna e Tanzi, rilasciate alla magistratura rispettivamente in data 23 e 28 dicembre 2003, circa la natura fittizia dell'acquisizione di Carnini da parte di BHC.

39. Sebbene il presente procedimento non sia volto ad accertare la titolarità delle azioni di Carnini in capo a Parmalat o ad altri soggetti terzi, ma a verificare esclusivamente la sussistenza di un controllo, ai sensi della disciplina antitrust,

² [Per tutti si veda Cassazione, I, 19.9.2000, n.12415.]

³ [Si vedano per tutte: TAR Lazio, sentenza del 29 ottobre 2003, nel caso Fissazione Tariffe Tabacco I/479 e Tribunale di Primo Grado, sentenza dell'11 marzo 1999, nella causa T-134/94 Stahlwerke.]

di Parmalat sulla società Carnini, i passaggi di titolarità delle azioni e i relativi pagamenti, successivi al ritiro formale dell'operazione Parmalat/Carnini, concorrono a dimostrare l'acquisto da parte di Parmalat del controllo di Carnini attraverso società riconducibili al gruppo.

B3) I legami personali

40. In questo contesto, ai fini dell'individuazione di un controllo di Parmalat su Carnini, rileva l'esistenza di legami personali, per il tramite del sig. White e dell'avv. [omissis], tra BHC ed il gruppo Parmalat.

Gli stessi legali del sig. White, nel corso dell'istruttoria hanno ribadito il ruolo puramente formale di quest'ultimo nell'acquisizione di Carnini e la totale estraneità dello stesso alla gestione della società. A conferma di ciò è stato sottolineato che tutta l'operazione sarebbe stata ideata e gestita dall'avv. [omissis], legale di Parmalat, e che il sig. White non era nemmeno a conoscenza di patti parasociali che potessero attribuirgli un qualsiasi potere di influire sulla gestione della società.

In tal senso, dagli atti del procedimento emerge che il sig. White era in realtà privo di una specifica qualifica professionale che lo rendesse idoneo a gestire effettivamente la società Carnini.

Il sig. White, infatti, non ha alcuna specifica esperienza nel settore del latte e, più in generale, dei prodotti freschi, né tanto meno possiede alcuna conoscenza del contesto socio-economico in cui tale attività avrebbe dovuto svolgersi (Lombardia), né del più ampio contesto italiano. Circostanza, quest'ultima dimostrata dalla mancata conoscenza della lingua italiana.

Quanto sopra appare confermato dalla circostanza per cui BHC, la società di famiglia del sig. White, è attiva da 25 anni negli Stati Uniti prevalentemente nell'attività di sviluppo immobiliare per la costruzione di centri commerciali.

41. La ricostruzione sopra effettuata appare ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese alla magistratura dal sig. Tanzi e dal rag. Tonna circa il ruolo di prestanome del sig. White.

Risulta infatti che il sig. White si sia limitato, in ragione del rapporto fiduciario intercorrente con l'avv. [omissis], legale di Parmalat, per i legami di affinità esistenti, ad eseguire le indicazioni di comportamento che gli venivano, di volta in volta, fornite da quest'ultimo, senza avere necessariamente contezza delle conseguenze degli atti da lui sottoscritti.

Data l'inidoneità del sig. White a gestire, in settori a lui sconosciuti, realtà industriali delle dimensioni di Carnini, l'avv. [omissis], legale di Parmalat, risulta, dunque, aver svolto un ruolo di rilievo non solo nella fase di realizzazione della transazione, ma anche successivamente, nel formulare le linee direttive della gestione aziendale di Carnini, fungendo di fatto da unico referente per il *management* della società.

42. In considerazione dei legami professionali e fiduciari intercorrenti tra l'avv. [omissis] e la vecchia gestione di Parmalat, riconosciuti nelle stesse memorie di Parte, nonché del ruolo svolto dall'avv. [omissis] nella vicenda della mancata acquisizione di Carnini da parte del gruppo Parmalat, appare potersi ritenere che anche nella fase successiva all'acquisizione di Carnini da parte di BHC, l'avv. [omissis] rappresentasse e fosse portatore degli interessi di Parmalat, come del resto si evince dalle dichiarazioni del rag. Tonna rese in data 23 dicembre 2003 al P.M. di Milano e da quanto affermato dal sig. Tanzi al P.M. di Parma il 28 dicembre 2003.

Peraltro tali rapporti devono considerarsi in essere fino alla data del 24 dicembre 2003, essendo venuti meno con la fine della gestione Tanzi di Parmalat.

B4) I patti parasociali tra Carnini e BHC

43. Nel corso del procedimento è emerso che, al momento dell'acquisizione fittizia di Carnini da parte di BHC, era stato stipulato un patto parasociale.

In base all'accordo stipulato, in data 22 febbraio 2002, tra il sig. White e la precedente proprietà (dott. Mario Carnini), su carta intestata dello studio dell'avv. [omissis], legale di Parmalat, risulta che tutta la gestione ordinaria della società era delegata al Consiglio di Amministrazione, in cui la maggioranza dei voti era detenuta dalla famiglia Carnini, mentre l'attività di amministrazione straordinaria era devoluta all'Assemblea, dove la maggioranza dei voti apparteneva a BHC. Il testo dell'accordo conferma espressamente la prassi operativa della società, nel rispetto dell'autonomia di *management*. A carico del *management* gravava un obbligo di informazione tempestiva e di consultazione nei confronti di BHC, per il tramite dello studio dell'avv. [omissis], legale di Parmalat, sugli atti che esulavano dalla pura gestione ordinaria della società. Relativamente a quest'ultima, il *management* era tenuto unicamente ad inviare, sempre a BHC presso lo studio [omissis], un resoconto trimestrale sulla situazione patrimoniale e sul conto economico.

44. Nel corso del procedimento lo stesso dott. Mario Carnini ha affermato di aver continuato, anche negli anni successivi alla cessione della società, a occuparsi direttamente dell'amministrazione ordinaria dell'azienda interpellando il sig. White, sempre per il tramite dell'avv. [omissis], legale Parmalat, unicamente in relazione a questioni che esulavano dalla gestione ordinaria, alle quali, peraltro, spesso non veniva dato alcun riscontro.

Il ruolo svolto dal sig. White è quindi risultato meramente marginale e formale.

Ciò conferma peraltro quanto affermato da BDIH nella lettera del 7 aprile 2004 in merito al mancato esercizio dei diritti attinenti alla gestione della società.

B5) La gestione di Carnini da parte di Parmalat

45. A seguito dell'acquisizione di Carnini da parte di BHC, dato il ruolo di prestanome del sig. White, Parmalat, formalmente presente in Carnini con una partecipazione di minoranza, pari al 15% del capitale della stessa, è comparsa nella gestione di tale società.

Peraltro, in fasi successive completate nel luglio 2003, la totalità del capitale sociale di Carnini è stata pagata da Parmalat. Una circostanza, questa, che avvalorava ulteriormente la ricostruzione del controllo esclusivo di Parmalat su Carnini.

46. Parmalat, d'altro canto, non si è limitata al mero finanziamento dell'operazione a favore del sig. White, ma successivamente è intervenuta, seppure in maniera atipica, nella gestione di Carnini, rappresentando di fatto l'unico socio industriale che potesse costituire un punto di riferimento per la gestione della società al di fuori della famiglia Carnini.

Infatti, nonostante il dott. Mario Carnini abbia svolto un ruolo importante nella gestione della società, curandone tutta l'ordinaria amministrazione, rileva la circostanza per cui le decisioni strategiche e quelle relative agli investimenti più rilevanti per la società fossero devolute all'Assemblea in cui la maggioranza dei voti era espressa dal prestanome sig. White e, conseguentemente, era controllata da Parmalat.

47. Del resto, secondo quanto dichiarato dallo stesso dott. Mario Carnini, in assenza di indicazioni da parte del sig. White in merito alle scelte più significative per la società, il management di Carnini ha, in più occasioni, fatto diretto riferimento a Parmalat per ricevere istruzioni sulla condotta da tenere.

Ne costituiscono esempi l'elaborazione congiunta di un progetto per l'ampliamento degli stabilimenti produttivi di Carnini, il tentativo di pervenire ad una politica congiunta di acquisto del latte alla stalla al fine di ottenere migliori condizioni di approvvigionamento nonché i contatti per pianificare congiuntamente con Lactis e Centrale del Latte di Monza (gruppo Parmalat) alcune operazioni promozionali.

48. Rileva, altresì, il ruolo svolto all'interno della società dal sig. [omissis], imposto dall'azionista di maggioranza, sig. White. Il sig. [omissis] era chiamato a riferire della gestione ordinaria di Carnini direttamente a Parmalat, costituendo in tal modo un ulteriore legame societario diretto tra Carnini e Parmalat.

49. Pertanto, in ragione di quanto sopra indicato e del ruolo di mero prestanome del sig. White, appare corretto ritenere che Parmalat abbia acquisito il controllo esclusivo della società Carnini.

50. Al riguardo, tuttavia, appare doveroso rilevare in questa sede la natura atipica del controllo esercitato da Parmalat su Carnini, come dimostrano l'esiguo numero dei contatti avvenuti con Parmalat e lo scarso esito delle operazioni intraprese a seguito delle istruzioni del gruppo.

Va, altresì, considerato che l'acquisizione di Carnini da parte di Parmalat, secondo quanto dichiarato dalla stessa, sembra rientrare nell'ambito di un più ampio disegno criminoso, di cui soltanto ora si stanno delineando i contorni, volto a distrarre risorse finanziarie ed economiche dall'orbita del gruppo per fini personali.

51. Ciononostante, l'ingerenza di Parmalat nella gestione di Carnini è stata tale da influenzare in maniera determinante lo sviluppo e le potenzialità di crescita dell'azienda, in quanto, in assenza di indicazioni dirette o indirette di Parmalat, per il tramite del sig. White, le scelte effettuate dal *management* di Carnini hanno inevitabilmente privilegiato il basso profilo. Tale circostanza è stata espressamente sottolineata dallo stesso dott. Mario Carnini, il quale ha dichiarato come tale atteggiamento abbia contribuito a penalizzare la società nella definizione delle proprie politiche produttive e commerciali, in un momento in cui si registrava una forte evoluzione nel mercato del latte fresco che richiedeva l'adozione di nuove strategie.

52. Ai fini di una valutazione del controllo, in questa sede rileva il fatto che Parmalat avrebbe potuto esercitare una gestione effettiva su Carnini, traendone tutti i vantaggi concorrenziali paventati dall'Autorità nella comunicazione delle risultanze istruttorie del 29 novembre 2000. Ciò, indipendentemente dalla circostanza per cui nella realtà Parmalat abbia esercitato solo passivamente tale gestione, riuscendo comunque a neutralizzare un concorrente di rilievo nel mercato lombardo del latte fresco.

53. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte si ritiene che Parmalat, successivamente al ritiro dell'operazione Parmalat/Carnini, sia subentrata nel controllo di Carnini attraverso società riconducibili al gruppo.

B6) L'assetto di controllo e l'amministrazione straordinaria

54. Si ritiene, altresì, che tale configurazione di controllo si sia protratta fino alla data odierna.

In particolare, fino al 24 dicembre 2003, il controllo di Parmalat su Carnini si può ricostruire, oltre che in ragione delle modalità di gestione della stessa, sulla base del pagamento del capitale sociale di Carnini da parte di Parmalat e dell'esistenza di legami personali tra le due società.

55. A partire dal 24 dicembre 2003, con l'ammissione di Parmalat all'Amministrazione Straordinaria, sono evidentemente venuti meno i legami personali esistenti tra Parmalat e Carnini. Inoltre, dal febbraio 2004, le azioni di Carnini, formalmente intestate a BDIH, sono state poste sotto sequestro e la gestione della società è attualmente riconducibile al dott. Mario Carnini, designato amministratore unico della stessa a seguito del decreto di sequestro.

56. Tuttavia, il venir meno dei legami personali non appare avere carattere dirimente, tenuto conto che il ruolo svolto in precedenza dal sig. White, per stessa ammissione di Parte, è sempre stato assolutamente formale ed ininfluenza ai fini della gestione e del controllo di Carnini.

57. Anche l'avvenuto affidamento della gestione di Carnini ad un Commissario giudiziale di per sé non appare idoneo ad escludere il protrarsi fino alla data odierna del controllo, nei fatti, di Parmalat su Carnini.

In questo caso, stante l'identità, nella persona fisica dott. Mario Carnini, tra la figura dell'attuale amministratore unico della società e il precedente Presidente della stessa, la gestione di Carnini ha continuato a riflettere l'assetto di controllo antecedente alla procedura di amministrazione.

58. Non appare, pertanto, condivisibile la tesi di Parte secondo cui la nomina del dott. Mario Carnini ad amministratore unico della società, a partire dal febbraio 2004, avrebbe conferito alla gestione della stessa carattere decisamente autonomo e distinto da Parmalat.

Al riguardo, si osserva che l'amministratore unico di una società sottoposta a procedura concorsuale, sebbene formalmente dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, è tuttavia vincolato dal mandato giudiziario e risulta pertanto condizionato, nella propria attività, dalla necessità di salvaguardare gli interessi della collettività e dei creditori.

Nel caso di specie, l'amministratore unico della società, dott. Mario Carnini, agisce nell'ambito degli obiettivi fissati nel mandato giudiziale, anche nella prospettiva di non pregiudicare gli interessi dei soggetti a cui sarà riconosciuta, al termine della procedura concorsuale in atto, la titolarità del capitale sociale di Carnini.

In questa prospettiva, appare ragionevole ritenere che la società, in quanto sottoposta a procedura di amministrazione controllata, non può essere attualmente gestita che coerentemente all'assetto di controllo vigente alla data del 24 dicembre 2003.

59. A ciò si aggiunga la circostanza per cui, ai fini della definizione del controllo, rilevano i comportamenti posti in essere da Parmalat che, anche a prescindere dell'attuale indisponibilità delle azioni di Carnini, risultano assolutamente coerenti con il controllo di Parmalat su Carnini e funzionali all'aspettativa del riconoscimento giudiziale della titolarità delle relative azioni. In particolare, ciò appare dimostrato, oltre che dall'avvenuto pagamento del capitale sociale della stessa, dai contenuti della lettera del 29 marzo 2004 e dalle dichiarazioni di Parte circa l'intenzione di recuperare tutti i beni materiali e immateriali riconducibili al patrimonio dell'impresa, garantendo in tal modo la salvaguardia dei relativi *asset*.

60. Pertanto, sulla base di quanto precede, appare sussistere un controllo di Parmalat su Carnini fino alla data odierna.

C) Conclusioni

61. Tutti gli elementi sopra considerati confermano l'acquisizione del controllo di Parmalat su Carnini ed il sussistere dello stesso alla data odierna.

Stante detta acquisizione di controllo e in ragione della mancata comunicazione della stessa da parte di Parmalat, quest'ultima risulta aver inottemperato all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, previsto dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90.

D) La sanzionabilità dell'infrazione contestata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90

62. L'operazione descritta nel presente provvedimento ha comportato l'acquisizione del controllo di Carnini da parte di Parmalat e, come tale, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Tale operazione era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge, atteso che il fatturato realizzato in Italia dalle imprese interessate risulta essere stato superiore, con riferimento all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla realizzazione dell'operazione in esame, al limite previsto dal suddetto articolo.

63. Pertanto, la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo di Carnini da parte di Parmalat costituisce una violazione degli obblighi di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

Il mancato rispetto di tale obbligo configura un'inottemperanza ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90.

64. Quanto all'individuazione dei soggetti responsabili dell'omessa notifica di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90, si deve rilevare che, come risulta dal "Formulario" sulle "Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese", la comunicazione "deve essere effettuata dall'impresa che acquisisce il controllo" ovvero, "in via sostitutiva, dal soggetto che controlla, anche indirettamente, l'impresa che acquisisce il controllo" (paragrafo D.1). Conseguentemente, l'obbligo di comunicazione preventiva incombe in capo all'impresa che direttamente acquisisce il controllo, mentre il soggetto controllato ha la facoltà di adempiere in via sussidiaria.

Nel caso di specie, la responsabilità per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva è quindi da attribuire esclusivamente a Parmalat S.p.A..

65. L'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, prevede, nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva, che "l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione".

66. Quanto all'imposizione della sanzione, prevista dal predetto articolo 19, comma 2, al soggetto responsabile della violazione contestata, si deve tener conto, in forza del rinvio di cui all'articolo 31 della legge n. 287/90, dei criteri previsti in merito dall'articolo 11 della legge n. 689/81, che prescrive di fare riferimento, ai fini della determinazione

dell'ammenda, "alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

67. Per quel che attiene all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate confermano la sussistenza e la gravità dell'illecito, stante la volontà diretta ad eludere, in ragione dei contenuti della comunicazione delle risultanze istruttorie dell'Autorità del 29 novembre 2000, il controllo di quest'ultima sulle operazioni di concentrazione.

Relativamente all'operazione di acquisizione in esame, non pare quindi dubbia la dolosa omissione di notifica da parte di Parmalat, a questa imputabile.

68. Con riguardo all'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, va rilevato che l'Amministrazione Straordinaria di Parmalat ha collaborato efficacemente, ancor prima dell'avvio del presente procedimento, fornendo le informazioni necessarie ad accertare l'inottemperanza, e nel corso del procedimento stesso, fornendo tutti i chiarimenti necessari a meglio circostanziare gli estremi dell'infrazione, circostanza questa che ricopre specifico rilievo in considerazione del contesto di particolare complessità della vicenda.

69. Per quanto riguarda le condizioni economiche della Parte, occorre considerare che lo stato attuale di insolvenza e di dissesto finanziario (le perdite registrate al 31 dicembre 2003 sono state pari a circa [omissis]) ha determinato l'ammissione di Parmalat alla procedura di Amministrazione Straordinaria di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

70. Sebbene l'infrazione contestata a Parmalat sia da ritenersi particolarmente grave deve tuttavia attentamente considerarsi quanto sopra richiamato circa l'attuale stato di crisi economica che ha determinato l'ammissione di Parmalat alla predetta procedura di Amministrazione Straordinaria.

Tale situazione appare poter giustificare l'applicazione di una sanzione simbolica.

IV. VALUTAZIONI SULL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

71. In merito alla valutazione dell'operazione, posta in essere tra Parmalat e Carnini, va osservato quanto segue.

A) Le parti

72. Parmalat S.p.A., con sede legale a Collecchio (PR), è una delle principali imprese alimentari italiane, attiva prevalentemente, direttamente o tramite società controllate, nella lavorazione e commercializzazione di latte alimentare, derivati del latte, succhi di frutta e prodotti da forno. Nel settore del latte Parmalat è presente in pressoché tutto il territorio nazionale con il marchio omonimo e numerosi altri marchi radicati nei diversi ambiti locali.

A far data dal 24 dicembre 2003 Parmalat S.p.A. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria, tuttora in corso.

Il fatturato realizzato da Parmalat S.p.A. in Italia nel 2003 è stato di circa 6.444 milioni di euro.

73. Carnini S.p.A., con sede legale a Villa Guardia (CO), è una società attiva nel settore alimentare, prevalentemente nella produzione e vendita di latte e derivati, che svolge la propria attività principalmente in Lombardia.

A partire dal 2 febbraio 2004, Carnini S.p.A. è sottoposta ad amministrazione controllata, tuttora in corso.

Il fatturato realizzato nel 2003 da Carnini S.p.A. in Italia, quasi per intero nel settore lattiero-caseario, è stato pari a circa 46 milioni di euro.

B) Descrizione dell'operazione

74. L'operazione posta in essere consiste nell'acquisizione, da parte di Parmalat, per il tramite delle società BHC prima e BDIH poi, delle azioni rappresentative della totalità del capitale sociale di Carnini.

A seguito dell'operazione, Parmalat ha acquisito il controllo esclusivo della società Carnini.

C) Qualificazione dell'operazione

75. L'operazione, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1 della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.

L'operazione in parola non è stata ad oggi ancora notificata da Parmalat.

D) Valutazione della concentrazione

76. L'operazione in esame produce i propri effetti principalmente nel settore della produzione e commercializzazione di latte fresco, ove si concentra gran parte del fatturato realizzato da Carnini.

Sebbene entrambe le imprese interessate siano attive nel settore della raccolta, trasformazione e commercializzazione del latte alimentare e di prodotti lattiero-caseari, oltre che in altri mercati (segnatamente, latte UHT, panna UHT, panna fresca, burro, yogurt, formaggi DOP, formaggi freschi, verdure confezionate, uova e snack), in ragione della quota di mercato assolutamente marginale detenuta da Carnini, o dell'assenza di sovrapposizione delle attività delle Parti, si ritiene che la presente operazione produca i suoi effetti principali nel solo settore del latte fresco.

Tale settore negli ultimi anni ha registrato numerosi processi di concentrazione e si caratterizza, come di seguito illustrato, per la presenza di un quadro normativo non privo di incongruenze, che di recente ha registrato importanti modificazioni.

Il quadro normativo di riferimento

77. Com'è noto, il processo di trasformazione del latte alimentare è disciplinato dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, recante *"Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino"*, la quale prevede, in particolare, due distinti trattamenti termici - di pastorizzazione e di sterilizzazione - a cui può essere sottoposto il latte destinato al consumo umano diretto, dai quali derivano differenti tipologie di latte.

Il trattamento di pastorizzazione determina nel prodotto trasformato limitate alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche, mentre il trattamento di sterilizzazione è idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microrganismi presenti nel latte o ad impedirne definitivamente la proliferazione.

Pertanto, i vari tipi di latte che ne derivano si distinguono in ragione delle differenti caratteristiche organolettiche e nutrizionali e, quindi, delle modalità di conservazione e della scadenza del prodotto.

Le tipologie di latte sottoposto al trattamento di pastorizzazione sono: il latte pastorizzato, il latte fresco pastorizzato e il latte fresco pastorizzato di alta qualità. Con l'introduzione del decreto ministeriale del 24 luglio 2003, successivamente novellato dal D.L. 24 giugno 2004, n. 157, alle varie tipologie di latte pastorizzato - che in base alla legge n. 169/1989 dovevano essere consumate entro i 4 giorni successivi a quello di confezionamento - è stata fissata la data di scadenza nel 6° giorno successivo a quello del trattamento termico.

Infine, con riguardo al latte sottoposto al trattamento di sterilizzazione, la legge distingue tra latte sterilizzato a lunga conservazione e latte UHT, con scadenza, rispettivamente, di 180 e 90 giorni.

78. L'entrata in vigore del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 *"Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte"*, ha determinato la possibilità di produrre un nuovo tipo di latte, denominato *"pastorizzato a temperatura elevata"* (o, secondo la citata direttiva, a *"pastorizzazione alta"*), il quale, rispetto al latte fresco pastorizzato, viene sottoposto ad un trattamento termico più incisivo (circa 80° C) per effetto del quale risulta in grado di mantenere la propria integrità per un periodo di tempo ampiamente superiore a quello originariamente imposto dalla legge.

79. In aggiunta ai trattamenti di pastorizzazione e sterilizzazione previsti dalla legge n. 169/1989, con decreto del Ministero della salute del 17 giugno 2002 è stata autorizzata la produzione di latte attraverso un nuovo trattamento detto *"di microfiltrazione"*. La tecnica di filtrazione del latte utilizza membrane con pori molto piccoli che permettono il passaggio delle sostanze nutritive, impedendo quello di batteri, muffe e impurità varie. Segue la pastorizzazione del latte filtrato entro le 48 ore dalla mungitura. Il latte microfiltrato deve presentare i requisiti previsti dalla legge n. 169/89 per il latte fresco pastorizzato e quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.P.R. 54/97.

Successivamente è stato approvato un decreto del Ministero delle Attività Produttive (D.M. 27 giugno 2002, modificato in data 20 agosto 2002) relativo all'etichettatura del latte fresco. In base a tali ultimi decreti il latte fresco pastorizzato può fregiarsi della denominazione *"latte fresco tradizionale"*, mentre il latte sottoposto a processo di microfiltrazione, sarà indicato come *"latte fresco microfiltrato"*.

La data di scadenza del latte microfiltrato fresco pastorizzato era fissata dal decreto ministeriale del 24 luglio 2003 nel 10° giorno successivo a quello del trattamento termico.

Si evidenzia, tuttavia, come a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 27 maggio 2004 relativo a *"Rintracciabilità e scadenza del latte fresco"*, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 17 e 27 giugno 2002, nonché del 24 luglio 2003 risultano essere state abrogate.

Conseguentemente, ad oggi, il latte microfiltrato non può più essere considerato latte fresco e, pertanto, non rientra nella definizione di mercato del prodotto rilevante ai fini della presente operazione.

Gli operatori del settore

80. Fin dai primi anni '90 il settore del latte fresco è stato interessato da un processo di riorganizzazione che, a partire da una estrema frammentazione dell'offerta tra un gran numero di produttori radicati in ambiti locali circoscritti, ha visto la privatizzazione di molte centrali pubbliche, l'uscita dal mercato di alcuni trasformatori locali e la formazione - in ampia misura dovuta ad operazioni di crescita esterna - di operatori che, disponendo di più marchi e stabilimenti, hanno un ambito di operatività più ampio, esteso all'intero territorio nazionale nei casi di Granarolo e Parmalat.

81. Granarolo e Parmalat, in particolare, sono stati i principali attori del processo di acquisizione nel corso degli anni '90: hanno attuato una strategia pressoché parallela di crescita esterna che li ha portati ad acquisire una dimensione nazionale e a detenere una posizione del tutto simile in tale ambito di riferimento ⁴.

Entrambi si avvalgono di una pluralità di stabilimenti e dispongono, oltre che di un marchio nazionale, anche di diversi marchi locali, in gran parte acquisiti per effetto del processo di crescita esterna. Ciò, unitamente alla diffusa presenza sull'intero territorio nazionale, consente a tali operatori di impostare politiche commerciali, campagne pubblicitarie e rapporti con la grande distribuzione a livello nazionale, articolando le strategie concorrenziali su più mercati.

Parmalat attualmente realizza circa il 27% delle vendite nazionali di latte fresco⁵, una quota che risulta essersi ridotta di alcuni punti percentuali nel corso degli ultimi anni. A tale riguardo occorre tuttavia osservare che l'attuale posizione

⁴ [Cfr. *Granarolo/Centrale del Latte di Vicenza, Provv. N. 9557 del 25 maggio 2004 in Boll. n. 21/2001.*]

⁵ [Le quote di mercato riportate nel presente procedimento sono state calcolate a partire dai dati di fonte Nielsen, aggiornati al maggio 2004, relativi alle vendite di latte fresco (intero, alta qualità e parzialmente scremato) nei punti vendita della grande distribuzione (ipermercati e supermercati).]

di mercato di Parmalat risulta inevitabilmente condizionata dalle note vicende in cui è stato coinvolto l'intero gruppo, le quali – come osservato anche dalla Parte nelle proprie memorie – possono avere limitato il pieno sfruttamento delle sue pur ampie potenzialità competitive. Parmalat può infatti contare su un vasto portafoglio di marchi locali, di grande notorietà nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento (tra cui Ala, Latte Oro, Centrale del latte di Ancona, Centrale del latte di Roma, Berna) e dispone, per la produzione di latte fresco, di una decina di stabilimenti, distribuiti sul territorio nazionale, che complessivamente rappresentano un'ampia base produttiva.

Granarolo, che può contare su una dotazione produttiva comparabile, ha registrato, nel corso degli ultimi anni, un incremento della propria quota di mercato, realizzando attualmente circa il 34% delle vendite nazionali di latte fresco, in larga misura mediante l'omonimo marchio.

82. Ulteriori processi di aggregazione hanno coinvolto più di recente altri produttori locali di latte fresco ed hanno fatto emergere operatori – tra cui le centrali di Torino e Firenze, Cooperlat e Centrali Produttori Latte Lombardia – che, pur con una struttura organizzativa ancora piuttosto frammentata, hanno significativamente esteso il proprio ambito di attività, arrivando ad essere presenti anche in più regioni.

83. Accanto a tali operatori, nella produzione e commercializzazione di latte fresco sono presenti ancora parecchi trasformatori locali, ciascuno con una presenza radicata esclusivamente nel proprio territorio e generalmente dotati di un solo stabilimento produttivo.

Questi ultimi hanno tradizionalmente perseguito strategie prevalentemente incentrate sulla notorietà del marchio, nonché sull'immagine di qualità e freschezza del prodotto che commercializzano e sul rapporto di fedeltà costruito nel tempo con i consumatori.

84. Le possibilità di ingresso di nuovi operatori sui diversi mercati del latte fresco, considerati tradizionalmente di dimensione geografica locale, sono state fin ad oggi condizionate dalla presenza di ostacoli riconducibili alla necessità di disporre di uno stabilimento e di una rete distributiva capillare e diffusa sul territorio, che, in ragione della deperibilità del prodotto, si avvalga della catena del freddo e garantisca consegne giornaliere.

Le suddette caratteristiche spiegano, del resto, la circostanza per cui la crescita delle imprese e le conseguenti modifiche strutturali registrate nel settore siano prevalentemente riconducibili alle numerose operazioni di concentrazione verificatesi negli ultimi anni.

Il mercato rilevante

85. Sotto il profilo merceologico, secondo quanto più volte affermato dall'Autorità⁶, il mercato del latte fresco rappresenta un mercato distinto rispetto al latte UHT, sulla base del riscontro di una limitata sostituibilità, per il consumatore, tra i due prodotti, in ragione delle differenti caratteristiche organolettiche e nutrizionali, nonché del diverso grado di deperibilità dei due tipi di latte.

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al latte microfiltrato che, come detto, non appare poter rientrare nella definizione di mercato merceologico rilevante nel caso di specie.

86. Quanto alla dimensione geografica del mercato del latte fresco, nella prassi dell'Autorità essa è stata generalmente considerata, almeno in prima approssimazione, di ampiezza regionale, anche alla luce della normativa di settore. La legge n. 169/1989, infatti, impedendo agli operatori italiani di commercializzare latte fresco con scadenza superiore ai 4 giorni successivi alla data di confezionamento, generava la necessità, per i produttori di qualunque dimensione, di distribuire il prodotto entro poche ore dal suo confezionamento, quotidianamente e attraverso la catena del freddo, inducendo le imprese ad operare prevalentemente in un ambito territoriale limitato, generalmente circoscritto a poche centinaia di chilometri dallo stabilimento produttivo, variabili in funzione della qualità dei collegamenti e della densità abitativa delle zone da servire.

Con l'introduzione del decreto ministeriale del 24 luglio 2003 prima e, da ultimo, del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, alle varie tipologie di latte fresco è stata fissata la data di scadenza nel 6° giorno successivo a quello del trattamento termico. L'evoluzione del quadro normativo di riferimento rappresenta un elemento che può incidere sulla definizione della dimensione geografica del mercato: infatti, ferma restando la natura deperibile del prodotto e la necessità di distribuirlo mediante la catena del freddo, la previsione di una scadenza più lontana dalla data di confezionamento potrebbe modificare l'ambito territoriale con riguardo al quale le condizioni competitive mostrano un sufficiente grado di omogeneità.

87. Nel caso in esame, considerato che Carnini opera prevalentemente nella provincia di Como e commercializza il latte fresco che produce pressoché totalmente nel territorio della Lombardia, tale regione rappresenta, almeno in prima approssimazione, l'ambito geografico di riferimento per la valutazione degli effetti dell'operazione.

In questa fase, non può, tuttavia, escludersi una diversa configurazione geografica del mercato del latte fresco, caratterizzata da confini più ampi di quelli attualmente ritenuti rilevanti.

La struttura del mercato del latte fresco della regione Lombardia

88. Sulla base delle elaborazioni interne effettuate su dati Nielsen aggiornati a maggio 2004, emerge che in Lombardia la posizione di primo operatore nel mercato del latte fresco, con una quota pari a circa il 35,6%, è detenuta da Granarolo, che nel 2000 ha acquisito i marchi e lo stabilimento della Centrale del Latte di Milano.

⁶ [Cfr., tra l'altro, Granarolo/Centrale del latte di Vicenza, cit..]

Segue, con una quota pari a circa il 20%, Centrali Produttori Latte Lombardia, che fa capo ad un consorzio costituito da oltre 250 produttori di latte crudo e dispone di uno stabilimento produttivo in provincia di Milano.

Parmalat, che in Lombardia può contare sugli stabilimenti di Lodi e Bergamo, realizza le vendite di latte fresco mediante i marchi Centrale di Monza, Lactis e Brianza, oltre che con l'omonimo marchio nazionale, detenendo una quota pari a circa il 18,7%⁷.

Le vendite di Carnini nel maggio 2004 rappresentavano circa l'11,5% del mercato del latte fresco della regione Lombardia, essendosi ridimensionate nel corso degli ultimi anni di alcuni punti percentuali; ciò appare tuttavia in gran parte imputabile alla atipica gestione della società effettuata da Parmalat che, come illustrato ai paragrafi 50-52 ha privilegiato il basso profilo, limitando significativamente le iniziative e le potenzialità di crescita della stessa.

89. La struttura del mercato interessato viene sintetizzata nella tabella seguente, nella quale sono indicate le quote di mercato in valore, mentre risultano omesse quelle in volume in ragione della sostanziale omogeneità che caratterizza i due indicatori.

Tab. 1

Imprese	Quote di fonte Nielsen
Granarolo	35,6
Centrali Produttori Latte Lombardia	20,0
Parmalat	18,7
Carnini	11,5
Centrale del Latte di Brescia	4,5
Private label	2,5
Altri	7,2

Il mercato lombardo del latte fresco presenta un grado di concentrazione piuttosto elevato, come dimostrano gli indici CR2 pari a 55,6% e Herfindal-Hirshman superiore a 2.100 punti⁸.

Gli effetti dell'operazione

90. L'operazione in esame ha comportato una importante modificazione strutturale del mercato interessato, determinando un significativo incremento del grado di concentrazione dello stesso, anche in considerazione dell'esiguo numero di imprese attive in tale ambito geografico.

L'impatto strutturale dell'operazione appare sintetizzato dal passaggio dell'indice CR2 da 55,6% a 65,8%, nonché da un incremento di 430 punti dell'indice Herfindal-Hirshman. A tale riguardo rileva considerare che, secondo l'orientamento della Commissione CE espresso nella Comunicazione del 30 gennaio 2004⁹, a partire da un valore successivo alla concentrazione dell'indice Herfindal-Hirshman superiore a 2.000 punti, quale si registra nel caso di specie, un incremento di entità superiore a 150 punti è suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza.

91. Parmalat, attraverso l'acquisizione di Carnini, ha notevolmente ampliato le potenzialità competitive sulle quali può contare nell'ambito della regione Lombardia, sia in termini di stabilimenti che di marchi, arrivando a detenere una quota di mercato che ad oggi può essere stimata pari a circa il 30%. Tale quota, che in ragione dell'atipico assetto gestionale che negli ultimi anni ha caratterizzato sia Parmalat che Carnini non appare offrire una congrua rappresentazione delle capacità competitive del soggetto risultante dalla concentrazione, attribuisce in ogni caso a quest'ultimo la posizione di secondo operatore di mercato, riducendo la sua distanza da Granarolo, l'unico altro operatore di livello nazionale. Complessivamente, Parmalat e Granarolo detengono, nel mercato locale della Lombardia, una quota congiunta pari a circa il 66%.

92. Tale importante concentrazione dell'offerta in capo ai primi due operatori, unitamente alla circostanza che gli altri concorrenti sono produttori locali che sembrano costituire un contrappeso concorrenziale scarsamente significativo al potere di mercato Parmalat e Granarolo, appare idonea a produrre effetti pregiudizievoli della concorrenza nel mercato

⁷ [La quota di mercato di Parmalat comprende le vendite che Nielsen attribuisce alla società Newlat s.r.l., pari allo 0,5% del mercato lombardo del latte fresco.]

⁸ [Tale valore varia tra 2227,7 - nel caso in cui le quote di mercato attribuite dai dati Nielsen alle "private labels" e ad "altri" operatori non identificati, pari, rispettivamente, al 2,5% ed al 7,2%, vengano attribuite ciascuna ad un unico operatore - e 2179 - assumendo che la quota di mercato complessivamente attribuita alle "private labels" e ad "altri" operatori, pari al 9,7% risulti dalla somma delle vendite di 10 operatori, ciascuno dei quali con una quota pari allo 0,97%. Tale ultima ipotesi semplificatrice, riferendosi ad una approssimazione per eccesso del numero degli operatori di dimensioni minori presenti nel mercato interessato, consente una stima prudenziale dell'indice di concentrazione Herfindal-Hirshman.]

⁹ [Comunicazione della Commissione CE "Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese".]

interessato. Occorre infatti osservare che – come già rilevato dall'Autorità¹⁰ – Parmalat e Granarolo hanno sino ad oggi mostrato di adottare, negli ambiti locali in cui congiuntamente detengono una posizione di rilievo, strategie reciprocamente non conflittuali, evitando di impiegare aggressivamente la leva del prezzo sia verso gli operatori locali, sia come strumento di un reciproco confronto competitivo.

Pertanto, anche nel caso in esame, appare ragionevole ritenere che, soprattutto una volta che la gestione delle società Parmalat e Carnini tornerà a valorizzare pienamente le rispettive potenzialità produttive e commerciali, nonché le eventuali sinergie tra esse, le strategie dei due principali operatori del mercato del latte fresco della regione Lombardia possano convergere stabilmente su una parallela politica di aumento dei prezzi, che difficilmente la pressione competitiva dei produttori locali riuscirebbe a contrastare.

Le considerazioni che precedono appaiono far ritenere che l'operazione in esame possa dar luogo alla costituzione, in capo a Parmalat e a Granarolo, di una posizione dominante congiunta nel mercato del latte fresco della regione Lombardia.

93. Si osserva infine che, anche ove a seguito dell'istruttoria dovesse pervenirsi ad una diversa definizione geografica del mercato del latte fresco, caratterizzata da confini più ampi, coincidenti con l'intero territorio nazionale nell'ipotesi più estesa e, quindi, maggiormente favorevole alle Parti, potrebbero permanere talune perplessità sull'impatto concorrenziale dell'operazione in esame, in ragione della rilevante presenza congiunta di Parmalat e Granarolo a livello nazionale, nonché in numerosi ambiti regionali.

RITENUTA accertata l'inottemperanza da parte della società Parmalat S.p.A., ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, con riguardo all'omessa notifica preventiva delle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO che l'ammissione della società Parmalat S.p.A. alla procedura di Amministrazione Straordinaria non fa venir meno l'esercizio del potere sanzionatorio, ma comporta soltanto che la riscossione del relativo credito erariale sia soggetta alle regole concorsuali;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi:

- la gravità della violazione contestata rappresentata dal dolo riscontrabile in capo all'agente nella volontà diretta ad eludere il contenuto della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie inviata dall'Autorità alle Parti il 29 novembre 2000;
- la collaborazione prestata dall'attuale gestione di Parmalat S.p.A. ancor prima dell'avvio del procedimento e nel corso dello stesso;

CONSIDERATO lo stato attuale di insolvenza e di dissesto finanziario di Parmalat S.p.A. (le perdite registrate al 31 dicembre 2003 sono state pari a circa [omissis]) che ha determinato l'ammissione di Parmalat alla procedura di Amministrazione Straordinaria di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

RITENUTO che l'ammissione della società Parmalat S.p.A. alla procedura di Amministrazione Straordinaria appare poter giustificare l'applicazione di una sanzione simbolica;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Parmalat S.p.A. nella misura simbolica di 1.000 euro;

ORDINA

alla società Parmalat S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 1.000 euro.

In pendenza della procedura di Amministrazione Straordinaria tale credito erariale sarà riscosso, in ragione della disciplina pertinente, nelle forme previste dalla legge nonché nel rispetto della *par condicio creditorum*.

CONSIDERATO che l'operazione posta in essere tra Parmalat e Carnini, alla data attuale, configura una fattispecie concentrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90, in quanto, indipendentemente dalla formale acquisizione di Carnini S.p.A. da parte di BHC, prima, e di BDIH, dopo, Parmalat S.p.A., successivamente al ritiro dell'operazione Parmalat/Carnini, avvenuto con l'atto del 13 dicembre 2000, ha acquisito il controllo di Carnini S.p.A.;

RITENUTO che l'operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

¹⁰ [Cfr. Granarolo/Centrale del Latte di Vicenza, cit..]

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Parmalat S.p.A. e Carnini S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali_rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Generale Istruttoria, Direzione Settoriale "B", di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Lara Magnani;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Generale Istruttoria, Direzione "B", di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesaurò